



Il Presidente

OMISSIS

Fascicolo ANAC n. 2689/2025

Oggetto: Richiesta di parere in merito all'inconferibilità/incompatibilità dell'incarico di membro del Consiglio di amministrazione di una fondazione bancaria di un segretario comunale di prima nomina (protocolli n. 90533 del 18/06/2025 e n. 91230 del 19/06/2025)

In riferimento alla questione sottoposta all'esame di questa Autorità con le note in oggetto – relativa all'inconferibilità/incompatibilità dell'incarico di membro del Consiglio di amministrazione di una fondazione bancaria di un segretario comunale di prima nomina – si rappresenta quanto segue.

Preliminarmente occorre ricordare che questa Autorità è competente ad esprimersi sulle ipotesi di inconferibilità e incompatibilità prevista dal d.lgs. n. 39/2013. Diversamente, la valutazione delle ipotesi di incompatibilità prevista dall'art. 53 del d.lgs. 165/2001 rientra nella competenza specifica del Dipartimento della Funzione Pubblica.

Limitatamente ai profili di competenza, si rappresenta che nel caso prospettato, ove anche risultasse applicabile alle fondazioni bancarie, potrebbe venire astrattamente in rilievo l'ipotesi di incompatibilità di cui all'art. 11, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 39/2013 che così dispone: *"Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili: [...] c) con la carica di componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione"*.

Invero la dott.ssa OMISSIS risulta rivestire l'incarico di membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione OMISSIS e, dal 24 giugno 2025, è stata nominata titolare della sede di segreteria convenzionata tra il Comune OMISSIS e OMISSIS.

Dirimente, però, nel caso in esame è la circostanza che i comuni presso cui la dott.ssa svolgerebbe l'incarico di Segretario comunale presentano un numero di abitanti inferiore ai 15.000 (Comune di OMISSIS 2853 abitanti e Comune di OMISSIS 2080 abitanti).

Ciò è sufficiente ad escludere l'ipotesi di incompatibilità ex art. 11, comma 3, lett. c), cit.



Il conflitto d'interesse

Il conflitto d'interesse si realizza nel caso in cui l'interesse pubblico sia (o possa essere) deviato per favorire il soddisfacimento di interessi privati, di cui sia portatore direttamente o indirettamente il pubblico funzionario. La nozione di conflitto presenta un'accezione ampia, dovendosi attribuire rilievo *"a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale"*. In tal senso, l'imparzialità e il buon andamento dell'azione amministrativa possono essere astrattamente compromessi per effetto non solo delle situazioni descritte dagli artt. 7 e 14 d.P.R. n. 62 del 2013 ma anche di quelle che, sebbene non esplicitate dalla legge, risultino in concreto altrettanto idonee. Al riguardo, è possibile distinguere tra fattispecie di conflitto "tipizzate" e "non tipizzate": nella prima accezione rientrano quelle previste dall'art. 7 d.P.R. cit. (*"interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente"*), mentre alla seconda sono riconducibili le fattispecie, attuali o potenziali, non altrimenti conosciute o conoscibili e ciononostante suscettibili di determinarne il rischio di insorgenza di un rapporto di favore o comunque di non indipendenza e imparzialità in relazione a rapporti pregressi, sintetizzate nell'espressione *"gravi ragioni di convenienza"* riportata dal penultimo periodo dell'art. 7 (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, sent. del 20 luglio 2022 n. 6389).

In particolare, l'Autorità ha rilevato che il conflitto di interessi può celarsi anche nel caso in cui il conferimento di una carica pubblica appaia formalmente in linea con le disposizioni del d.lgs. n. 39/2013, laddove, tuttavia, si rilevi una situazione di conflitto di interessi non limitata a una tipologia di atti o procedimenti, ma ripetuta e diffusa, in relazione alla posizione ricoperta. In quest'ipotesi, posto che l'esistenza del conflitto non è per legge ostativa al conferimento dell'incarico, appare necessario effettuare una ponderata valutazione sotto il profilo della sua opportunità.

Ciò in quanto la principale misura di prevenzione del conflitto d'interessi, anche potenziale, è rappresentata dall'obbligo di segnalazione da parte dell'interessato e dalla successiva astensione dalla partecipazione alla decisione o all'atto endoprocedimentale che potrebbe porsi in contrasto con il concorrente interesse privato. Tuttavia, a fronte di un conflitto ripetuto e diffuso *"il rimedio dell'astensione potrebbe rivelarsi non idoneo a garantire lo svolgimento di un incarico nel rispetto del principio di imparzialità, poiché per risolvere la situazione di conflitto di interessi cd. strutturale sarebbe, di fatto, necessaria una ripetuta astensione con conseguente pregiudizio del funzionamento, del buon andamento e della continuità dell'azione amministrativa"* (Cfr. PNA 2019, Parte III, paragrafo 1.4.1).

Ad ogni buon fine, spetta all'amministrazione la verifica in ordine alla sussistenza delle relative condizioni nonché l'individuazione delle misure preventive ritenute più efficaci, anche ulteriori



rispetto ai doveri dichiarativi e di consequenziale astensione, quali, a titolo esemplificativo, la condivisione delle attività che possano avere impatto diretto o indiretto sulla Fondazione e l'individuazione di un soggetto specifico che possa subentrare al Segretario in caso di astensione.

Tanto premesso, il Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 23 luglio 2025, ha disposto la trasmissione delle suesposte considerazioni.

Il Presidente

Avv. Giuseppe Busià

Firmato digitalmente